

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente - L.R. 29/1996 - Creazione e Sviluppo di Piccole e Medie Imprese. Approvazione schema di convenzione con l' Agenzia Sviluppo Lazio Spa .

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Scuola, Formazione e Lavoro;

Visto il decreto n. 2 del 22.10.2002 concernente " conferimento della delega per l'esercizio delle funzioni relative alla competenza della Direzione Regionale Formazione e Politiche del Lavoro;

Vista la disposizione del Direttore del Dipartimento del 25.10.2002 prot. n. 4 relativa all'attuazione dell'art. 160 del Regolamento Regionale 1/2002;

Vista la legge Regionale 25 Luglio 1996 n. 29 capo 2° "Creazione e sviluppo di Piccole e Medie Imprese";

Atteso che con quanto previsto al Capo 2° della L.R. 29/96 i cittadini che intendono creare e sviluppare attività imprenditoriali di piccole e medie dimensioni, possono ottenere contributi a tal fine;

Visto in particolare l'art. 8 della citata legge n. 29/96 che prevede la stipula di una apposita convenzione fra la Regione Lazio e l'Agenzia Sviluppo Lazio, per la gestione del fondo speciale;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Scuola Formazione e Lavoro n. 644 del 11.06.2002 con la quale si è preceduto ad impegnare e trasferire sul Fondo Speciale l'intera somma disponibile sul capitolo C22504 pari a euro 3.098.741,31 e sul capitolo C21502 pari a euro 1.291.142,25;

Visto l'art. 7 della legge regionale n. 8/2002;

Considerato che con la citata convenzione viene anche disciplinata l'attività di informazione, accoglienza e istruttoria che l'agenzia Sviluppo Lazio fornirà ai richiedenti;

Visto l'allegato schema di convenzione che fa parte integrante del presente atto ;

Ritenuto necessario procedere alla approvazione del citato schema;

Ritenuto inoltre di dover autorizzare il competente Direttore della Direzione Regionale Formazione e Lavoro alla stipula della convenzione di cui all'oggetto;

All'unanimità

DELIBERA

- Di approvare l'allegato schema di convenzione che fa parte integrante del presente atto;
- Di autorizzare il Direttore della Direzione Regionale Formazione e Lavoro alla stipula della convenzione con l'Agenzia Sviluppo Lazio per la gestione del fondo speciale istituito ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 29/1996.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



CONVENZIONE

L'anno 2002, il giorno.....del mese di.....in Roma, nella sede della Regione Lazio, Via Rosa Raimondi Garibaldi 7

TRA

la **Regione Lazio**, di seguito denominata "Regione", con sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, C.F. 80143490581, rappresentata dal


autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera della Giunta regionale n. del

E

l'**Agenzia Regionale per gli Investimenti e lo Sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio SpA**, di seguito definita "Agenzia", con sede legale in Roma, C.F. e P.I. 05950941004, rappresentata dal Dott. Pierluigi Gemmiti, nato a Roma il 9.11.1956, C.F. GMMPLG56S09H501M, rappresentante legale della Società, giusta delega del Consiglio di Amministrazione del 31 Ottobre 2001, verbale n.36;

PREMESSO

- che la legge regionale 25 luglio 1996, n. 29, concernente "Disposizioni regionali per il sostegno all'occupazione", all'art.7 attribuisce alla Finanziaria Laziale di Sviluppo S.p.A. - FILAS l'istruttoria delle domande per l'ammissione alle agevolazioni previste dal Capo II "Norme per la creazione e sviluppo di piccole e medie imprese" della legge stessa;
- che l'art. 8 della predetta LR n. 29/96 prevede la costituzione di fondi speciali, distinti per spese di investimento e per spese correnti, per la cui gestione è richiesta la stipula di apposita convenzione tra la Regione e la FILAS;
- che la gestione dei citati fondi, giusto quanto disposto dall'art. 24, punto 9, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, e a seguito dell'atto stipulato in conformità tra la Regione Lazio, la Filas S.p.A. e l'agenzia Sviluppo Lazio S.p.A. in data 6 luglio 2000 rep. n. 5303; è stata affidata all'agenzia Sviluppo Lazio S.p.A.;



- che l'Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A., quale strumento di attuazione della programmazione economica regionale, agendo istituzionalmente per lo sviluppo ed il riequilibrio socio-economico e territoriale della Regione e per la piena occupazione ed utilizzazione delle risorse del Lazio, è stata individuata dall'art. 24 della legge regionale n. 6/99 come strumento operativo per la gestione delle iniziative nel settore dello sviluppo e sostegno alle PMI;
- che la presente Convenzione è stipulata anche in attuazione della L.R. 16 aprile 2002, n. 8, art. 7, che prevede:

"Con decorrenza contabile 01/01/2001, i fondi speciali istituiti con leggi regionali, gestiti dalle società di cui all'art. 24 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, si intendono assegnati alle predette società e vincolati alle finalità previste dalle leggi regionali di riferimento. I suddetti fondi sono inseriti nel passivo dello stato patrimoniale dei bilanci delle società di cui al primo comma, sotto la voce "Fondi in gestione"; i proventi e gli oneri maturati dalla loro gestione vanno ad aumentare ovvero a diminuire la consistenza dei Fondi stessi, senza generare oneri e proventi in capo alle predette società, in quanto non inerenti alle proprie attività. Il parere dei comitati o nuclei è da intendersi come parere obbligatorio e strumentale al perfezionamento del processo decisionale."

Quanto sopra premesso, volendosi dare esecuzione alle disposizioni contenute nella predetta legge, tra le parti, come in epigrafe costituite e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:


Art. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura con valore di patto contrattuale.

Art. 2

1. La Regione si avvale del supporto tecnico della Agenzia per l'attuazione degli interventi previsti al Capo II della legge regionale in premessa per la realizzazione delle seguenti attività:

- a) accogliimento delle domande da parte dei potenziali beneficiari;
- b) istruttoria delle domande di finanziamento presentate;
- c) monitoraggio degli investimenti realizzati al fine dell'erogazione delle agevolazioni;
- d) promozione delle opportunità offerte dalla legge, informazione a favore dei potenziali beneficiari ed eventuali studi, monitoraggi ed analisi sugli effetti della legge in oggetto nel periodo successivo all'ottenimento delle agevolazioni;
- e) recupero coattivo dei finanziamenti concessi, previa determinazione dell'Organo regionale competente, nei casi previsti dalla legge
- f) collaborazione con la segreteria del nucleo di valutazione, di cui all'articolo 7, comma 2, della LR n. 29/96.



Art.3

1. Per l'accoglimento delle domande, di cui al precedente art.2, sub a), l'Agenzia rilascerà ricevuta con numero di protocollo progressivo per l'attribuzione della priorità cronologica alle domande presentate.

Art. 4

1. L'istruttoria di cui al precedente art. 2, sub b) comprende sia la valutazione di ammissibilità formale delle domande pervenute, sia la valutazione tecnica di merito dei progetti presentati per l'ammissione ai finanziamenti di legge.

2. L'Agenzia effettuerà le istruttorie tenendo conto di quanto prescritto per la presentazione delle domande di ammissione e dei criteri stabiliti dalla legge regionale n. 29/96 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Ciascuna istruttoria tecnica si dovrà concludere con un giudizio sintetico positivo o negativo in merito all'ammissibilità del progetto al finanziamento. Il giudizio dovrà essere motivato con un parere in merito alla validità sostanziale dell'iniziativa sotto il profilo del mercato e della sua fattibilità e sostenibilità economico-finanziaria che sarà sottoposto all'esame del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 7 della L.R. n. 29/96.

4. L'agenzia effettua l'istruttoria dei progetti presentati fino alla copertura delle somme stanziare dalla Regione.

5. L'istruttoria di ulteriori progetti deve essere espressamente autorizzata dalla Regione.

6. Per l'attuazione del provvedimento agevolativo, l'Agenzia provvede a stipulare con l'impresa beneficiaria un contratto nel rispetto della normativa di applicazione della legge regionale in premessa.

Art. 5

1. Per l'attività di monitoraggio di cui al precedente art. 2, sub c), l'Agenzia adotterà tutte le misure atte ad assicurare la verifica della corrispondenza delle spese sostenute dall'impresa beneficiaria al progetto ammesso alle agevolazioni di legge, l'effettiva consistenza delle relative transazioni finanziarie e la corretta tenuta dei libri contabili aziendali, nonché la posizione dell'impresa beneficiaria in ordine ai permessi ed alle autorizzazioni necessari alla conduzione della propria attività.

2. In caso di accertate violazioni delle normative di riferimento (art.7, punto 5, L.R. n. 29/96) da parte dell'impresa, l'Agenzia procederà al recupero coattivo dei finanziamenti concessi, con le procedure previste dal citato art. 7, punto 5, della L.R. n. 29/96.



Art. 6

1. Per l'attività di promozione e informazione di cui al precedente art.2, sub d), l'Agenzia, oltre ad utilizzare strumenti informativi di natura generale (Investelazio, numero verde, proprio sito web, ecc.), organizzerà specifici periodici seminari su base provinciale presso organismi presenti sul territorio (CCIAA, organizzazioni imprenditoriali ecc.) anche con predisposizione di specifico materiale promozionale ed informativo (brochures, depliants, informazioni specifiche on line, ecc.).

2. L'agenzia Sviluppo Lazio si impegna a costituire presso l'Assessorato Scuola Formazione e Politiche per il Lavoro uno sportello informativo per divulgare le agevolazioni a favore dell'imprenditoria giovanile, nonché a collaborare con la segreteria del nucleo di valutazione di cui all'art. 7 della L.R. 29/96 garantendo la presenza per almeno 400 giornate lavorative.

Art. 7

1. All'Agenzia è riconosciuto un corrispettivo per l'attività istruttoria di ciascun progetto (art.2, sub b) pari all' 3% dell'importo del progetto con il limite massimo di Euro 2.800,00, oltre IVA, per ogni istruttoria completa rimessa alla valutazione del nucleo.

2. All'Agenzia per le attività derivanti dalla attuazione dei progetti ed alla verifica degli interventi (art.2, sub a, e sub c) nonché per le attività amministrative, di coordinamento, di informativa alla Regione e di collaborazione con la segreteria del nucleo di valutazione, di cui all'art. 7, comma 2, della LR n. 29/96, è riconosciuto un corrispettivo annuo pari al 6 % della consistenza dei fondi, oltre IVA.

3. Tali corrispettivi saranno riconosciuti all'Agenzia anche qualora le suddette attività siano attuate nell'ambito del medesimo strumento legislativo (L.R.29/96 capo II) ma a valere su altri Fondi anche comunitari. In tal caso i corrispettivi saranno commisurati alle risorse all'uopo stanziare nell'annualità di riferimento.

4. All'Agenzia sono inoltre riconosciuti:

- a) Euro 100.000,00 (centomila/00), oltre IVA, annue quale compenso per le attività di promozione delle opportunità offerte dalla legge ed eventuali analisi (art.2, sub d) sulla base di un piano che sarà sottoposto all'approvazione del Direttore regionale Formazione e politiche del lavoro in conformità alla convenzione relativa al fondo rotativo di cui all'art. 24, comma 6, della L.R. n. 6/99;



- b) L'attività di recupero coattivo dei finanziamenti revocati sarà liquidata semestralmente dietro presentazione dei titoli di spesa relativi a questa attività (art.2, sub e).

Art. 8

1. L'Agenzia trasmette agli Assessorati competenti in materia di politiche per il lavoro, per le attività produttive, per l'economia e la finanza regionale una informativa semestrale corredata di tutti i dati relativi alle diverse fasi di attuazione degli interventi ed una relazione annuale da allegare al bilancio regionale di previsione.

2. L'Agenzia trasmette, altresì, alla Direzione regionale Formazione e politiche del lavoro una copia delle deliberazioni di finanziamento assunte.

Art. 9

1. La Regione può prendere visione in qualsiasi momento degli atti di gestione assunti dall'Agenzia e svolgere attività di controllo presso le imprese beneficiarie dei finanziamenti; il relativo costo, aggiornato in base agli incrementi statistici, sarà liquidato dall'Agenzia e graverà sul fondo regionale.

Art. 10

1. La presente convenzione decorre dalla data della sua approvazione ed avrà vigore per tre anni e comunque fino al completamento delle attività connesse.

2. Tre mesi prima della scadenza, la Regione accerterà la sussistenza di ragioni di pubblico interesse e di convenienza per il rinnovo della convenzione ed in caso negativo comunicherà la volontà di non procedere al rinnovo stesso.

Art. 11

1. La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.

2. Foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente atto è esclusivamente quello di Roma.

Art. 12

1. Le imposte di registro e relativi accessori, dovute per la presente convenzione sono a carico dell'Agenzia.



2. Entrambe le parti chiedono l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi finanziari effettuati dalla Regione a favore delle imprese e l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa a norma dell'art. 38 del D.P.R. n.634/72 e successive disposizioni.

Roma, li

Regione Lazio

Agenzia Sviluppo Lazio
Il Presidente
(Dr. Pierluigi Gemmiti)



Art. 24

(Istituzione dell'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 53 del proprio Statuto, promuove la costituzione di una società a prevalente partecipazione pubblica denominata "Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A.", di seguito definita "Agenzia", quale strumento di attuazione della programmazione regionale mediante la realizzazione tecnica e finanziaria di investimenti pubblici e privati finalizzati al rafforzamento delle infrastrutture, delle attività produttive e dei servizi di sviluppo del territorio regionale, l'incentivazione e la salvaguardia dell'occupazione, nonché mediante il reperimento e la migliore utilizzazione delle risorse finanziarie necessarie.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenzia, in particolare:
 - a) opera per la promozione e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e produttivo del Lazio attraverso:
 - 1) l'incentivazione dei processi di ricerca, innovazione, qualità, cultura d'impresa;
 - 2) il sostegno alle imprese per l'accesso al credito e ad altre fonti di finanziamento e garanzia;
 - 3) l'organizzazione di assistenza tecnica alle imprese;
 - b) nell'ambito dei programmi di sviluppo della Regione e degli strumenti di programmazione negoziata, promuove e partecipa - di norma in concorso con altri soggetti pubblici e privati - a progetti di investimento nelle infrastrutture, iniziative di sostegno e sviluppo dell'occupazione, programmi di sviluppo di aree territoriali e di settori economici del Lazio;
 - c) opera per l'acquisizione, l'utilizzo e l'ottimizzazione di provvidenze e risorse finanziarie comunitarie e nazionali per il sostegno allo sviluppo regionale e di rafforzamento delle imprese, assumendo ove necessario - direttamente o tramite società specializzate - la funzione di organismo intermediario, beneficiario o attuatore;
 - d) opera per lo sviluppo di progetti di miglioramento dell'attrattività localizzativa del territorio regionale e per l'internazionalizzazione del sistema economico e produttivo del Lazio;
 - e) presta assistenza tecnica alla Regione e ad altri soggetti pubblici in materia di sviluppo regionale, con particolare riferimento agli aspetti economici e finanziari.
3. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 2, l'Agenzia in particolare:
 - a) promuove la creazione di una rete di soggetti specializzati. A tal fine costituisce o assume partecipazioni, anche maggioritarie, o di controllo, in società ed organismi che operino con finalità strumentali o collegate a quelle proprie. L'Agenzia, nel rispetto delle diverse specializzazioni e autonomie operative, garantisce il coordinamento dei soggetti della rete in funzione del raccordo delle loro attività con gli obiettivi ed indirizzi della Regione;
 - b) gestisce, in particolare nell'ambito delle procedure previste dalla programmazione negoziata, dai programmi comunitari e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, per incarico conferito dalla Regione o da altri soggetti pubblici, o per effetto di apposite disposizioni legislative o di programmi comunitari o nazionali fondi speciali per lo sviluppo regionale e per l'assistenza ed il sostegno tecnico e finanziario alle imprese laziali, operando ove possibile in collaborazione con il sistema creditizio e finanziario.
4. La partecipazione della Regione Lazio all'Agenzia è subordinata alla condizione che il relativo atto costitutivo e statuto prevedano:
 - a) che alla Regione venga assicurata la maggioranza assoluta delle azioni

- a) che una regione venga associata la maggioranza assoluta delle azioni dell'Agenzia, da mantenere anche in caso di aumento di capitale o di emissione di obbligazioni convertibili;
- b) che possano partecipare alla società:
- 1) enti locali del Lazio;
 - 2) enti pubblici e società a partecipazione e controllo pubblico, anche operanti fuori della regione Lazio, la cui finalità istituzionale o il cui soggetto sociale siano affini, strumentali o complementari a quello dell'Agenzia;
 - 3) banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 e successive modificazioni e integrazioni, loro federazioni ed associazioni territoriali, società di cui all'articolo 64 del d.lgs. 385/1993;
 - 4) organismi, aventi personalità giuridica, in rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali del Lazio;
- c) che l'oggetto sociale sia coerente con le attività di cui al comma 2;
- d) la possibilità che i soci della Finanziaria Laziale di Sviluppo - F.L.L.A.S. S.p.A. conferiscano, in tutto o in parte, i rispettivi pacchetti azionari detenuti alla data della stipula dell'atto costitutivo dell'Agenzia;
- e) il numero degli amministratori e dei sindaci la cui nomina è riservata alla Regione ai sensi del comma 6;
- f) che i primi amministratori nominati ai sensi dell'articolo 2383 del codice civile durino in carica per un periodo non superiore ad un anno.

5. La Giunta regionale ed il suo Presidente, ovvero l'assessore competente in materia da lui delegato, sono autorizzati a compiere, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della Regione all'Agenzia e, in particolare, a stipulare l'atto costitutivo e a sottoscrivere azioni fino al conseguimento della maggioranza assoluta, nonché a sottoscrivere gli eventuali accordi tra i soci relativi all'esercizio dei reciproci diritti e doveri.

6. La Regione è rappresentata nell'assemblea dell'Agenzia dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore competente per materia da lui delegato, sentiti gli orientamenti della Giunta per gli atti di straordinaria amministrazione. La Regione si riserva di nominare, ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci dell'Agenzia nel numero stabilito dall'atto costitutivo e dallo statuto dell'Agenzia stessa. Tali nomine sono effettuate dal Consiglio regionale entro il termine perentorio di sessanta giorni precedenti alla scadenza dei relativi organi fatto salvo quanto previsto al comma 10. Trascorso inutilmente tale termine, si provvede in via sostitutiva a norma dell'articolo 2, comma 4 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12. Gli amministratori nominati dalla Regione sono scelti tra soggetti i quali abbiano maturato un'adeguata esperienza per un periodo complessivo, anche non continuativo, di almeno dieci anni, nell'esercizio di attività professionale o di docenza in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario, ovvero nello svolgimento di funzioni manageriali presso imprese del settore finanziario o di società.

7. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 di peculiare interesse in relazione agli indirizzi della programmazione regionale è istituito un fondo speciale denominato "fondo di rotazione per lo sviluppo regionale del Lazio", in seguito denominato "Fondo". Il Fondo è affidato in gestione all'Agenzia che lo amministra con apposita contabilità, la cui dotazione finanziaria per il triennio 1999-2001 è determinata in 40 miliardi di lire. Il Fondo può essere progressivamente ricostituito o incrementato da ulteriori risorse finanziarie, previa verifica della Giunta regionale che provvede alle opportune verifiche sull'efficienza e l'efficacia dei progetti di

interventi realizzati o gestiti con il contributo regionale, avvalendosi, se ne rilevi la necessità, di esperti esterni all'amministrazione.

8. Il Fondo è utilizzato sulla base di uno specifico programma triennale di interventi, redatto dall'Agenzia, in coerenza con le linee della programmazione regionale, che illustra le attività da realizzare e i risultati da raggiungere nel triennio di riferimento, la valutazione dei costi e dei rendimenti economici e finanziari attesi, la previsione dei benefici socio-economici e delle ricadute occupazionali, le priorità di utilizzo delle risorse. Il programma triennale è attuato mediante piani annuali, redatti dall'Agenzia entro il mese di ottobre di ciascun anno. Il piano annuale indica le attività da realizzare, le previsioni economiche, le spese di funzionamento dell'Agenzia che sono finanziate con il Fondo. Il programma triennale e i piani annuali vengono inoltrati alla Regione per l'approvazione da parte della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente e le parti sociali. L'Agenzia redige un rapporto consuntivo sull'andamento della gestione del Fondo dell'anno precedente. Il rapporto è inviato, in allegato al bilancio annuale dell'Agenzia, alla Giunta regionale che riferisce in merito alla competente commissione consiliare permanente. I rendimenti generati dalle attività del Fondo sono destinati in uguale misura ad incrementare la dotazione del Fondo ed al patrimonio dell'Agenzia.

9. I Fondi speciali disciplinati da specifiche leggi regionali affidati in gestione alla F.I.L.A.S. S.p.A. in liquidazione sono affidati in gestione all'Agenzia o ad altro soggetto appartenente alla rete di cui al comma 3 che subentrano alla F.I.L.A.S. in tutti i rapporti discendenti dalla gestione stessa, ivi inclusi quelli in atto con la Regione e con altri soggetti. Le modalità di subentro alla F.I.L.A.S. S.p.A. nella gestione dei fondi speciali sono definite dalla Regione d'intesa con i liquidatori della F.I.L.A.S. S.p.A. ed il consiglio d'amministrazione dell'Agenzia e/o del nuovo gestore.

10. In sede di prima applicazione le nomine di cui al comma 6 sono effettuate dal Consiglio regionale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine si provvede in via sostitutiva a norma dell'articolo 2, comma 4, della l.r. 12/1993.

11. La iniziale partecipazione azionaria della Regione nell'Agenzia avviene tramite la sottoscrizione ed il versamento di una somma non superiore a 10 mila milioni di lire.

12. La legge regionale 10 febbraio 1995, n. 4 e successive modifiche è abrogata con effetto dalla data di costituzione dell'Agenzia. Nelle leggi regionali che prevedono fondi speciali affidati in gestione alla F.I.L.A.S. S.p.A. il riferimento a quest'ultima società deve intendersi effettuato all'Agenzia a decorrere dalla data di definizione delle operazioni di subentro ai sensi del comma 9.

13. Per le finalità di cui al presente articolo sono istituiti nel bilancio di previsione 1999 e 1999-2001 i seguenti capitoli:

- a) cap. 28167: "Partecipazione della Regione Lazio al capitale sociale della Agenzia regionale per gli Investimenti e lo Sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A.", con lo stanziamento di lire 10 mila milioni per l'esercizio finanziario 1999;
- b) cap. 28169: "Fondo speciale di rotazione per lo sviluppo, presso l'Agenzia regionale per gli Investimenti e lo Sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A.", con lo stanziamento di lire 5 mila milioni per l'esercizio finanziario 1999, lire 15 mila milioni per l'esercizio finanziario 2000 e lire 20 mila milioni per l'esercizio

finanziario 2001.

Art. 7
(Fondi speciali).

1. Con decorrenza contabile 1° gennaio 2001, i fondi speciali istituiti con leggi regionali, gestiti dalle società di cui all'articolo 24 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 si intendono assegnati alle predette società e vincolati alle finalità previste dalle singole leggi regionali di riferimento.
2. I suddetti fondi sono inseriti nel passivo dello stato patrimoniale dei bilanci delle società di cui al comma 1, sotto la voce "fondi in gestione"; i proventi e gli oneri maturati dalla loro gestione vanno ad aumentare ovvero a diminuire la consistenza dei fondi stessi, senza generare oneri e proventi in capo alle predette società in quanto non inerenti alle proprie attività.
3. Il parere dei comitati o nuclei, ove previsto nelle leggi regionali di riferimento, è da intendersi come parere obbligatorio e strumentale al perfezionamento del procedimento decisionale.
4. Ai fini di cui al presente articolo vengono adeguate, ove necessario, le convenzioni in essere tra la Regione e le società di cui al comma 1.
5. La Giunta regionale riferisce annualmente in commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio sull'utilizzo dei fondi speciali di cui al presente articolo.

21 2/96

Art. 7
(Concessione di agevolazioni)

1. Le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni di cui al presente capo, nonché l'entità delle stesse, entro i limiti fissati dall'Unione Europea, sono stabiliti con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta. Con tale deliberazione sono definiti, altresì, le spese ammissibili, i tempi di erogazione dei contributi, i limiti della cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche e le modalità del controllo sulla realizzazione dei progetti. In particolare, devono essere individuati sia i motivi di decadenza dalle agevolazioni concesse con le relative sanzioni, sia i criteri di valutazione dell'utilizzo dei fondi o dei risultati raggiunti dalle imprese agevolate, nonché le modalità di applicazione di quanto previsto nel comma 5. Con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sono altresì individuate le categorie di attività commerciali destinatarie delle agevolazioni di cui al presente capo. (1e)

2. La F.L.L.A.S. provvede a predisporre, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle domande, una relazione contenente la valutazione economico-finanziaria del progetto e delle imprese richiedenti. Il Presidente della Giunta regionale nomina, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, il nucleo di valutazione composto da tre funzionari indicati dagli Assessori competenti in materia di politiche per il lavoro, per lo sviluppo economico e le attività produttive, per l'economia e la finanza regionale. Gli Assessori competenti possono partecipare ai lavori del nucleo di valutazione. Il nucleo di valutazione è presieduto dall'Assessore alla scuola, alla formazione e alle politiche per il lavoro. Questo nucleo verifica la rispondenza delle domande ai requisiti previsti dalla presente legge e la rispondenza del progetto alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a). Acquisita la relazione della F.L.L.A.S. il nucleo di valutazione, con propria deliberazione, esprime la valutazione sulla finanziabilità del progetto entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte della struttura competente in materia di politiche per il lavoro.

3. Al fine della concessione delle agevolazioni sono considerati titoli di preferenza le seguenti caratteristiche dei progetti:

- a) resa occupazionale in rapporto al finanziamento richiesto;
- b) finalizzazione alla parità tra uomini e donne e all'inserimento lavorativo delle categorie deboli sul mercato del lavoro individuate con delibera della commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 3, comma 1.

4. La F.L.L.A.S. concede i benefici previsti dal presente capo sulla base della deliberazione del nucleo di valutazione di cui al comma 2, indicando le quote dei finanziamenti poste a carico dei fondi speciali di cui all'articolo 8 e dandone comunicazione all'Assessorato competente in materia di politiche per il lavoro.

5. Nel caso in cui si verifichi la violazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, o comunque si verifichino irregolarità nell'attuazione del progetto, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche per il lavoro, dispone che la F.L.L.A.S. revochi in tutto o in parte le agevolazioni concesse nonché provveda al recupero totale o parziale delle somme già erogate e dei relativi interessi legali.

26/29/96

Art. 8

(Costituzione dei fondi speciali)

1. Per le finalità di cui al presente capo vengono costituiti fondi speciali, rispettivamente per le spese di investimento e per le spese correnti, per la cui gestione la regione Lazio stipula apposita convenzione con la F.I.L.A.S..